

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata

È costituita, nel rispetto del codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un'associazione apartitica, apolitica e senza scopo di lucro denominata "EPOS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE – Ente del Terzo settore", in forma abbreviata "EPOS TEATRO ETS", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione acquisisce la qualifica di "Ente del Terzo settore" a seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino a tale momento non può utilizzare nella denominazione, negli atti e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo "ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal d.lgs. 117/2017 e, in via residuale, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Polignano a Mare (BA) alla via Atropo, 103.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede deliberazione dell'organo di amministrazione e comunicazione al RUNTS nei termini di legge.

L'Associazione può istituire sedi operative, sezioni e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, con deliberazione dell'organo di amministrazione.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura teatrale, letteraria, musicale e artistica in generale, favorendo la crescita culturale, educativa e sociale delle persone e della comunità.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, partecipazione attiva e volontarietà dell'adesione.

Art. 4 – Attività di interesse generale e attività diverse

In conformità all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'ente svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lett. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi comprese attività teatrali, musicali, cinematografiche e di spettacolo dal vivo, rassegne, festival, premi, corsi e laboratori (art. 5, comma 1, lett. f e i).
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e dei luoghi di interesse artistico, storico e culturale anche attraverso la gestione e valorizzazione di immobili e centri di aggregazione sociale, ricreativa e culturale. (art.5, comma1, lett. f).
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (art.5, comma1, lett. z).
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. (art.5, comma1, lett. l).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche attraverso la gestione e l'animazione di spazi culturali;

- iniziative di educazione, istruzione e formazione, formale e non formale, in ambito teatrale, letterario, musicale e artistico, rivolte a minori, giovani e adulti;
- organizzazione e gestione di attività culturali e di spettacolo dal vivo (spettacoli teatrali, rassegne, festival, letture sceniche, performance artistiche).

In concreto, l'associazione può:

- produrre, organizzare e rappresentare spettacoli teatrali, rassegne e festival, anche in collaborazione con enti pubblici, istituti scolastici, università, altri ETS e soggetti privati;
- progettare e realizzare laboratori teatrali e artistici, corsi di formazione, workshop e percorsi educativi in ambito culturale e artistico;
- promuovere iniziative di teatro sociale, di comunità e di educazione alla cittadinanza attiva, utilizzando il linguaggio teatrale e artistico come strumento di inclusione e coesione sociale;

- curare attività editoriali e multimediali, pubblicazioni, ricerche, documentazione, gestione di biblioteche, mediateche o archivi connessi alle proprie finalità;
- organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze, rassegne culturali e altre iniziative coerenti con le finalità statutarie.
- partecipare a bandi di natura pubblica e/o privata per finanziare le proprie attività.
- collaborare con Enti pubblici e privati per la diffusione e divulgazione della cultura teatrale, musicale e artistica.
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati.

L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e al d.m. 19 maggio 2021, n. 107 (ad esempio attività di raccolta fondi, vendita occasionale di pubblicazioni o prodotti connessi alle attività culturali, servizi accessori agli eventi), destinando comunque i relativi proventi al sostegno delle attività istituzionali.

I proventi derivanti dalle attività, comprese quelle diverse, sono integralmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi, nel rispetto del principio di non discriminazione, della parità di trattamento e del carattere aperto della struttura associativa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 117/2017.

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari;
- associati onorari.

Tutti gli associati godono almeno dei medesimi diritti fondamentali di partecipazione, informazione e voto, salvo le limitazioni previste per gli associati onorari se privi di quota.

Art. 6 – Ammissione degli associati

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione, su apposito modulo o con le modalità stabilite dall'organo stesso, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve il presente statuto e gli eventuali regolamenti.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato; questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Per i minori di età la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle attività e alle iniziative promosse dall'Associazione;
- intervenire e votare in assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, nel rispetto di legge e statuto;
- esaminare i libri sociali e la documentazione contabile secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- osservare le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale nelle misure e nei termini stabiliti dall'assemblea;
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, astenendosi da comportamenti in contrasto con essi.

Art. 8 – Recesso, decadenza ed esclusione

La qualità di associato si perde per recesso, per morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica), per decadenza o per esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione; il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, fermo

restando l'obbligo di versare la quota per l'anno in corso se già approvato il bilancio preventivo.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa per almeno 3 (tre) esercizi consecutivi, salvo diversa decisione motivata dell'organo di amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione per gravi motivi, quali comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o che arrechino danni morali o materiali all'ente.

Il provvedimento di esclusione è preceduto da contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. L'associato escluso può proporre ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'eventuale organo di controllo, se nominato o obbligatorio per legge;
- l'eventuale revisore legale dei conti o società di revisione, se obbligatori o ritenuti opportuni.

Art. 12 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione dell'organo di amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto mediante affissione presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima, anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum previsti dal presente statuto, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio ordinario potrà farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un delegato a condizione che lo stesso sia comunque già socio dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. È ammessa la partecipazione in videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per modificare lo statuto dell'Associazione occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca, se previsti, l'organo di controllo e il revisore legale;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci dell'assemblea generale, eletti dall'assemblea tra gli associati.

I componenti durano in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati o, in ogni caso rieletti. In caso di recesso anticipato sarà compito dell'Assemblea generale procedere ad una nuova elezione.

L'organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

L'organo di amministrazione elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se ritenuto opportuno.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, ma potranno ricevere un rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'adempimento del loro incarico, previo opportuno rendiconto.

Le riunioni sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, almeno cinque giorni prima della data fissata con comunicazione scritta o posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Al Consiglio è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente dai soci e l'ammontare di eventuali

contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o al Comitato Esecutivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre alla valutazione dell'assemblea degli associati;
- nominare eventuali commissioni o consulenti aventi specifici incarichi tecnici, operativi o professionali;
- adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e rendere operative le decisioni dei soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atti a garantire la massima diffusione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti, e resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o da altro componente dell'organo di amministrazione, secondo quanto deliberato dallo stesso.

Rappresenta l'Associazione in giudizio. Inoltre assume, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone quanto prima al Consiglio.

Prevvia autorizzazione del Consiglio, egli può delegare parte delle proprie mansioni o alcuni compiti speciali al Vice- Presidente o al Segretario Tesoriere, se nominato;

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 16 – Organo di controllo e revisore legale

Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale dei conti.

Art. 17 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, destinato in via esclusiva al perseguimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

- eventuale fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, tra l'altro, da:

- quote associative annuali;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse svolte nei limiti di legge;
- proventi da iniziative promozionali e raccolte fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la qualifica di ETS.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale e in quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione predispone il progetto di bilancio di esercizio, redatto nel rispetto degli schemi previsti dal d.lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni.

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione redige anche il bilancio sociale, che viene depositato nel RUNTS e pubblicato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del d.lgs. 117/2017: libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, il registro dei volontari, laddove previsti, nonché, se istituiti, i libri dell'organo di controllo e del revisore legale.

I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione e possono essere consultati dagli associati che ne facciano motivata richiesta.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo maggioranze più elevate previste dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea, secondo le disposizioni di legge e statutarie, e, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede in quel momento l'associazione.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,

dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 22 – Foro competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Bari.

Art. 23 – Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento dell'ente o di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, anche sulla base dei contenuti di convenzioni stipulate con Enti pubblici e/o privati.

Art. 24 – Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e, in via residuale, le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

Pelligrini Pasquale
Messicopoli Pelligrini

